



**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

**Comune di Trani**  
PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI  
*Medaglia d'argento al Merito Civile*

## COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI: DELLA GIUNTA COMUNALE   
DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. <u>49</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>24/07/2015</u></p>	<p><b>Oggetto:</b> Imposta Unica Comunale (IUC): Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2015.</p>
---	--

L'anno duemilaquindici, il giorno 24 del mese di luglio alle ore 12,30  
nella Casa Comunale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott.ssa Maria Rita IACULLI**

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2015, alla presenza del Segretario Generale Avv. Maria Angela Ettore ha adottato la seguente deliberazione:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(nominato con Decreto del 23 febbraio 2015, prot. n.3288 del 26/2/2015)

**CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**RICHIAMATI** in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

**RICORDATO** che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

**VISTO** il vigente Regolamento per l'applicazione della IUC-TARI, il quale al Capitolo 4, all'articolo 11 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

**VISTO** il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 48 del 24/07/2015, dal quale emergono **costi complessivi per l'anno 2015 di €. 11.066.834,19**, così ripartiti:

<u>COSTI FISSI</u>	<u>€. 4.118.177,23</u>
<u>COSTI VARIABILI</u>	<u>€. 6.948.656,96</u>

**TENUTO** conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata

alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

**VISTA** in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione delle tariffe TARI (allegato A);

**VISTE** le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2015, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

**VISTO** inoltre il Capitolo 4, articoli 21-22-23-24-25 del Regolamento IUC ha previsto le seguenti riduzioni e/o agevolazioni:

#### ***“Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche***

*1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:*

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 30 %;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;*
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;*
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.*

.....  
*3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. ....*

.....  
*5. A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, concessa in comodato d'uso e comunque non occupata a qualsiasi titolo. Su tale unità immobiliare sempre a partire dall'anno 2015 il tributo sui rifiuti TARI si riduce del 70% (D.L. 47 del 28.03.2014 art. 9-bis comma 2, convertito dalla L. 80 del 23.05.2014).*

#### ***Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive***

*1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.*

*2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.*

#### ***Art. 23 - Riduzioni per il recupero***

*1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.*

*2. Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, verrà applicata una riduzione nella quota variabile della tariffa pari al 10% a condizione che:*

- *il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo-recupero,*

- il quantitativo dei suddetti rifiuti – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - rappresenti almeno il 60% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.
- 3. La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:
  - a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero (es. formulario di identificazione);
  - b) fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero.
- 4. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferisce mentre la documentazione può pervenire anche successivamente e comunque non oltre il mese di giugno del medesimo anno. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
- 5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

#### **Art. 24 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, ad eccezione delle utenze non domestiche tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali, ovvero punti di raccolta diversamente denominati.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio, all'Ufficio Tributi e Ambiente. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro 15 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

#### **Art. 25 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni**

1. La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile è ridotta del 50% quando ricorrono le seguenti condizioni:
  - a) il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a 65 anni, residenti nel Comune, titolari esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e delle eventuali maggiorazioni erogate dall'Inps.
  - b) disagio lavorativo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto. Ai fini dell'applicazione il disagio familiare si configura qualora il nucleo familiare abbia un modello ISEE pari ad € 0,00 o che l'unica fonte di reddito dell'intero nucleo familiare sia rappresentata dalla cassa integrazione guadagni ovvero dall'indennità di mobilità ovvero dall'indennità di disoccupazione. Qualora la condizione di disagio perduri per frazione di anno, la riduzione è conseguentemente proporzionata;
  - c) nuclei familiari nel cui ambito sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75%, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:
    - il reddito imponibile delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i componenti il nucleo familiare non superi il limite di € 15.000,00 elevato a € 20.000,00 in caso di invalidità pari al 100%
    - Che ad eccezione dell'abitazione principale, nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale;
  - d) nuove attività d'impresa, elevata al massimo possibile per quelle localizzate nel centro storico cittadino, per i primi tre anni dall'avvio delle stesse, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sotto il profilo oggettivo, non spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già esistenti;
- sotto il profilo soggettivo, non spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella nuova;
- per usufruire della agevolazione il soggetto passivo d'imposta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante apposita autocertificazione, per tutti gli stati o i fatti e notizie in possesso di altre PA e pertanto acquisibili d'ufficio dal Comune ovvero allegando all'istanza i documenti relativi a fatti, stati o notizie non in possesso di altre PA.

Tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede l'agevolazione.

**2. Sono esenti dal tributo:**

- a) i locali adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, e le eventuali abitazioni dei ministri del culto. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione informatica degli elementi necessari delle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative, necessarie alla corretta istruttoria del procedimento;
- b) le abitazioni ove dimorino persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, quando le stesse non siano titolari di redditi diversi da quelli derivanti da pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall'I.N.P.S. e di quello catastale relativo alle abitazioni occupate. Il beneficio è concesso a seguito di presentazione di istanza utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati entro le scadenze di cui all'articolo 28 del presente Regolamento. L'istante è tenuto a denunciare tempestivamente il venir meno delle condizioni per l'esenzione pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento in caso di omessa denuncia di variazione;
- c) le abitazioni ove dimorino singole o famiglie assistite economicamente dal Comune, a fronte di condizioni di grave indigenza, per l'intero anno solare nel corso del quale è stata erogata l'assistenza economica. L'esenzione è disposta a istanza di parte a seguito di acquisizione formale e validata dal Responsabile dei Servizi Sociali e di trasmissione di tale documentazione all'Ufficio Tributi; il Funzionario responsabile su segnalazione dell'Ufficio tributi può richiedere eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento al Responsabile dei Servizi Sociali.
- d) i locali adibiti a sede di uffici e servizi pubblici per i quali il Comune deve obbligatoriamente sostenere le spese di funzionamento. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione informatica degli elementi necessari dalle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento.

**3. Le richieste di agevolazione vanno presentate, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute per singoli anni d'imposta e le relative istanze prodotte annualmente. Solo per l'anno 2014 è possibile derogare ai termini di cui al presente comma, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle richieste di agevolazione ed esenzione, novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.**

**4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio. In tal caso deve essere garantita la compatibilità finanziaria delle agevolazioni da concedere con gli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario di riferimento. All'uopo viene effettuato opportuno monitoraggio al fine di verificare che l'importo complessivo delle istanze ammissibili sia compatibile con la capienza dei fondi stanziati, e in caso contrario, il dirigente della 2ª Ripartizione, su relazione del funzionario responsabile del tributo, informa gli organi di governo per gli opportuni e conseguenti provvedimenti del caso.**

....”

**PRESO** atto che per tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

**RITENUTO** di stabilire, che per l'anno 2015,

- le riduzioni di cui ai citati art. 21-22-23 del Regolamento IUC (Capitolo 4) il cui costo di €. 322.555,00 venga posto a carico delle tariffe TARI ripartite tra tutti i contribuenti;
- le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato art. 25 del Regolamento IUC (Capitolo 4) il cui costo di €. 175.000,00, saranno finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa nel bilancio di previsione 2015;

**RICHIAMATO** in particolare il Capitolo 4, art. 32 comma 2 del Regolamento IUC, il quale stabilisce in merito al numero delle rate ed alle scadenze delle stesse:

*"2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, con apposita deliberazione di Consiglio*

*Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ovvero più rate non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento del tributo e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.*

*3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."*

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTO** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Generale delle entrate;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ma di trasmetterlo allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art.239 del D.Lgs. n.267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, giusta sentenza TAR-Puglia n.2022 del 29/7/2014;

VISTO il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente dei Servizi Finanziari, dott.ssa Grazia MARCUCCI;

## DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del Capitolo 4, art. 11 del Regolamento IUC, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire, ai sensi Capitolo 4, articoli 21-22-23-24-25 del vigente Regolamento IUC-TARI le seguenti riduzioni e/o agevolazioni:

### **“Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 30 %;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.

.....  
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. .....

.....  
5. A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, concessa in comodato d'uso e comunque non occupata a qualsiasi titolo. Su tale unità immobiliare sempre a partire dall'anno 2015 il tributo sui rifiuti TARI si riduce del 70% (D.L. 47 del 28.03.2014 art. 9-bis comma 2, convertito dalla L. 80 del 23.05.2014).

### **Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

### **Art. 23 - Riduzioni per il recupero**

1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, verrà applicata una riduzione nella quota variabile della tariffa pari al 10% a condizione che:

- il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo-recupero,

- il quantitativo dei suddetti rifiuti - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - rappresenti almeno il 60% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.

3. La riduzione viene applicata a congruaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:

c) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero (es. formulario di identificazione);

d) fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

4. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferisce mentre la documentazione può pervenire anche successivamente e comunque non oltre il mese di giugno del medesimo anno. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

#### **Art. 24 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, ad eccezione delle utenze non domestiche tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali, ovvero punti di raccolta diversamente denominati.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio, all'Ufficio Tributi e Ambiente. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro 15 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

#### **Art. 25 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni**

1. La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile è ridotta del 50% quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a 65 anni, residenti nel Comune, titolari esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e delle eventuali maggiorazioni erogate dall'Inps.

b) disagio lavorativo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto. Ai fini dell'applicazione il disagio familiare si configura qualora il nucleo familiare abbia un modello ISEE pari ad € 0,00 o che l'unica fonte di reddito dell'intero nucleo familiare sia rappresentata dalla cassa integrazione guadagni ovvero dall'indennità di mobilità ovvero dall'indennità di disoccupazione. Qualora la condizione di disagio perduri per frazione di anno, la riduzione è conseguentemente proporzionata;

c) nuclei familiari nel cui ambito sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75%, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:

- il reddito imponibile delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i componenti il nucleo familiare non superi il limite di € 15.000,00 elevato a € 20.000,00 in caso di invalidità pari al 100%

- Che ad eccezione dell'abitazione principale, nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale;

d) nuove attività d'impresa, elevata al massimo possibile per quelle localizzate nel centro storico cittadino, per i primi tre anni dall'avvio delle stesse, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sotto il profilo oggettivo, non spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già esistenti;

- sotto il profilo soggettivo, non spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella nuova;
- per usufruire della agevolazione il soggetto passivo d'imposta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante apposita autocertificazione, per tutti gli stati o i fatti e notizie in possesso di altre PA e pertanto acquisibili d'ufficio dal Comune ovvero allegando all'istanza i documenti relativi a fatti, stati o notizie non in possesso di altre PA.

Tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede l'agevolazione.

**2. Sono esenti dal tributo:**

- a) i locali adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, e le eventuali abitazioni dei ministri del culto. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione informatica degli elementi necessari delle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative, necessarie alla corretta istruttoria del procedimento;
- b) le abitazioni ove dimorino persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, quando le stesse non siano titolari di redditi diversi da quelli derivanti da pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall'I.N.P.S. e di quello catastale relativo alle abitazioni occupate. Il beneficio è concesso a seguito di presentazione di istanza utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati entro le scadenze di cui all'articolo 28 del presente Regolamento. L'istante è tenuto a denunciare tempestivamente il venir meno delle condizioni per l'esenzione pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento in caso di omessa denuncia di variazione;
- c) le abitazioni ove dimorino singole o famiglie assistite economicamente dal Comune, a fronte di condizioni di grave indigenza, per l'intero anno solare nel corso del quale è stata erogata l'assistenza economica. L'esenzione è disposta a istanza di parte a seguito di acquisizione formale e validata dal Responsabile dei Servizi Sociali e di trasmissione di tale documentazione all'Ufficio Tributi; il Funzionario responsabile su segnalazione dell'Ufficio tributi può richiedere eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento al Responsabile dei Servizi Sociali.
- d) i locali adibiti a sede di uffici e servizi pubblici per i quali il Comune deve obbligatoriamente sostenere le spese di funzionamento. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione informatica degli elementi necessari dalle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento.

**3. Le richieste di agevolazione vanno presentate, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute per singoli anni d'imposta e le relative istanze prodotte annualmente. Solo per l'anno 2014 è possibile derogare ai termini di cui al presente comma, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle richieste di agevolazione ed esenzione, novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.**

**4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio. In tal caso deve essere garantita la compatibilità finanziaria delle agevolazioni da concedere con gli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario di riferimento. All'uopo viene effettuato opportuno monitoraggio al fine di verificare che l'importo complessivo delle istanze ammissibili sia compatibile con la capienza dei fondi stanziati, e in caso contrario, il dirigente della 2ª Ripartizione, su relazione del funzionario responsabile del tributo, informa gli organi di governo per gli opportuni e conseguenti provvedimenti del caso. ...."**

**3) di stabilire, altresì, che per l'anno 2015:**

- le riduzioni di cui ai citati art. 21-22-23 del Regolamento IUC (Capitolo 4) il cui costo di €. 322.555,00 venga posto a carico delle tariffe TARI ripartite tra tutti i contribuenti;
- le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato art. 25 del Regolamento IUC (Capitolo 4) il cui costo di €. 175.000,00, saranno finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa nel bilancio di previsione 2015;

- 4) di **quantificare in €. 11.066.834,19**, il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 5) di **prevedere per l'anno 2015 n. 4 rate** aventi le seguenti scadenze:
  - 1<sup>a</sup> RATA - 30 SETTEMBRE 2015
  - 2<sup>a</sup> RATA - 31 OTTOBRE 2015;
  - 3<sup>a</sup> RATA - 30 NOVEMBRE 2015;
  - 4<sup>a</sup> RATA - 31 DICEMBRE 2015;
- 6) di fare proprie le eventuali modifiche e/o integrazioni di legge che interverranno successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai fini della resa del parere ex art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
- 8) di trasmettere, altresì, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 9) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000.



**COMUNE DI TRANI**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015**

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**  
**(METODO NORMALIZZATO)**

<b>Utenze Domestiche</b>	<b>PARTE FISSA (Tariffa €. al mq.)</b>	<b>PARTE VARIABILE (€. annuo)</b>
Utenza domestica (1 componente)	1,25394	87,32299
Utenza domestica (2 componenti)	1,45520	232,86132
Utenza domestica (3 componenti)	1,57904	276,52281
Utenza domestica (4 componenti)	1,68741	305,63048
Utenza domestica (5 componenti)	1,70289	320,18431
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,64096	334,73814



**COMUNE DI TRANI**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015**

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE (METODO NORMALIZZATO)			
Codice	Attività Produttive	PARTE FISSA (Tariffa €. al mq.)	PARTE VARIABILE (Tariffa €. al mq.)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,26870	2,16508
2	Cinematografi e teatri	0,94649	1,52736
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,88608	1,53524
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,49022	2,57841
5	Stabilimenti balneari	1,08746	1,88165
6	Esposizioni, autosaloni	1,14787	1,82654
7	Alberghi con ristorante	2,67837	4,62145
8	Alberghi senza ristorante	2,07422	3,58222
9	Case di cura e riposo	2,11450	3,65307
10	Ospedali	2,65823	4,5624
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,25547	3,86564
12	Banche ed istituti di credito	1,59091	2,72799
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,15478	3,70818
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,81933	4,86158
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,69160	2,90514
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,16168	5,44812
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,89989	4,98361
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,99367	3,40507
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,59781	4,44037
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,89298	3,1492
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,85271	3,1492
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,84695	11,78194
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,84005	8,81776
24	Bar, caffè, pasticceria	6,24281	8,85713
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,55121	8,46348
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,57135	8,48316
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,90104	11,78194
28	Ipermercati di generi misti	5,05466	9,43973
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,74626	11,61268
30	Discoteche, night club	3,84638	6,61332
g1	Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	3,16168	5,44812
g2	Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,84695	11,78194
g3	Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria	5,15535	8,85713
g4	Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	6,74626	11,61268

DELIBERA N. 49 DEL 24/7/2015

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Angela Ettore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott.ssa Maria Rita IACULLI

N° 2223 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal - 5 AGO 2015 al 20 AGO 2015 per  
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato  
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, - 5 AGO 2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Maria Angela Ettore


Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)  
 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, - 5 AGO 2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Maria Angela Ettore

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, - 5 AGO 2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
Il funzionario delegato

Avv. MARIA ANGELA ETORRE